



N. 1225-A

Relazione orale
Relatore MENIA

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 16 ottobre 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
e dal Ministro della difesa
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2024

INDICE

Pareri:

| | | |
|---|-------------|---|
| – della 1 ^a Commissione permanente | <i>Pag.</i> | 3 |
| – della 4 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 6 |
| Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione | » | 9 |

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

1° ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(estensore: SCURRIA)

sul disegno di legge

2 ottobre 2024

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*), sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Giappone e Regno Unito;

preso atto del fatto che la GCAP *Agency* avrà la sede principale nel Regno Unito e opererà in base alle direzioni strategiche che saranno definite dal Comitato direttivo (*Steering Committee*), in cui sono rappresentate le tre Parti;

valutato che il GCAP potrà assicurare un vantaggio operativo nell'affrontare le sfide poste dai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di un « sistema di sistemi », con una combinazione di assetti di nuova generazione, pilotati e non pilotati, strettamente connessi tra loro, con caratteristiche di bassa osservabilità e dotati di sensori di nuova generazione;

considerato che la messa in comune di concezione, progettazione e produzione garantiranno il mantenimento delle capacità ingegneristiche nei sistemi di combattimento aereo di nuova generazione, mantenendo un adeguato livello di sovranità nazionale;

considerato altresì che il Programma consente di valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla base industriale in passato e di identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti, tra cui *AI*, *Big data analysis*, *Machine learning*, *Autonomy*, *Quantum-enabled*, *Hypersonic* e nuovi materiali, favorendo la trasformazione digitale del tessuto industriale nazionale;

ricordata l'audizione dell'ambasciatore del Giappone, svolta il 14 marzo 2024, sull'Accordo di partenariato UE-Giappone (*EU-Japan Eco-*

conomic Partnership Agreement, EPA), in cui tra le priorità era stato valorizzato proprio il progetto del GCAP tra Regno Unito, Giappone e Italia, anche in ragione delle sfide in termini di sicurezza riguardanti l'Europa e l'intera area dell'Indo-pacifico;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(estensore: PATTON)

sul disegno di legge

15 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene rilevato che la commisurazione delle risorse necessarie per le voci di costo relative al personale (peraltro condivisa con le Parti) ha tenuto conto non solo della migliore possibile stima degli oneri stipendiali (calcolato sulla base di un parametro di riferimento medio degli stipendi dei funzionari ONU di diversi livelli professionali impiegato in analoghe realtà internazionali), ma anche di tutte le voci di costi intrinsecamente legate all'impiego del personale all'estero utilizzate in analoghi casi (spese per trasloco, viaggio, alloggio, assicurazione sanitaria, indennità scuola, *benefit* pensione). Nel concordare con quanto segnalato dalla Commissione, il Ministero della difesa ha rappresentato l'opportunità, laddove il disegno di legge di ratifica fosse approvato dalle Camere in tempo utile per l'invio del personale con decorrenza dal 1° dicembre 2024, di aggiornare l'autorizzazione di spesa prevedendo la riduzione dei costi variabili (relativi ai salari ed accessori da erogare al personale), pari ad euro 2.632.500, con mantenimento della copertura finanziaria per una spesa complessiva pari ad euro 3.637.500, in luogo della componente di euro 6.000.000, ai quali sommare la copertura finanziaria per gli oneri stimati di missione per due missioni effettuabili nel mese di dicembre, pari a 9.160 euro, in luogo della componente di euro 36.640. Infine, in riferimento ad eventuali oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale collocato fuori ruolo presso la nuova Agenzia, viene rammentato che nella relazione tecnica è già specificato che detto personale non è sostituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in quanto il collocamento fuori ruolo comporta l'obbligo di rendere indisponibile un posto di organico nel grado iniziale del ruolo di appartenenza dell'interessato;

in relazione all'articolo 20 della Convenzione, viene ribadito che la stima degli oneri riportata in relazione tecnica è stata condotta secondo

ottica prudentiale e che si concorda sulla circostanza che gli oneri derivanti dall'iniziativa, al netto degli eventuali effetti connessi al grado di correttezza delle stime, sono suscettibili di variazioni annuali, in ragione del volume delle attività svolte dall'Agenzia GCAP sulla base delle decisioni degli Stati membri. In proposito, al fine di far fronte a eventuali necessità aggiuntive, viene rappresentato che si potrà ricorrere agli ordinari meccanismi contabili previsti dalla legge n. 196 del 2009 e, se del caso, anche mediante l'adozione di un provvedimento normativo *ad hoc*;

in relazione all'articolo 57 della Convenzione, viene rappresentato, come indicato in relazione tecnica, che per le eventuali spese per il comitato subordinato per la conciliazione – il quale costituisce di fatto organo arbitrale, ai sensi dell'articolo 58, per le controversie insorte tra le parti non risolte attraverso consultazioni tra le stesse (articolo 57) – si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia GCAP;

in relazione all'articolo 65 della Convenzione, viene segnalato che l'ipotesi di ritiro di una della Parti dalla Convenzione è circostanza che, in ogni caso, acquisirebbe efficacia dodici mesi dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica. Tale lasso temporale risulta funzionale, non solo affinché la Parte ritiratasi onori ed assolva a tutti gli impegni (anche e soprattutto finanziari) derivanti dall'Accordo fino alla data effettiva del ritiro, ma massimamente per provvedere ad una riorganizzazione o ridimensionamento dell'Agenzia suddetta (in termini di personale, uffici, articolazioni, ecc.) che, verosimilmente, potrebbe comportare anche una possibile contrazione dei costi riconducibili al *budget* amministrativo (mutato *Level of Ambition* – LoA e costi inferiori per la sede che subirà un ridimensionamento, possibile riduzione del personale). Allo stato non risulta, pertanto, preventivabile la necessità di un futuro provvedimento *ad hoc* che stanzi le maggiori spese che potrebbero generarsi;

in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in esame, operata tramite il fondo di parte corrente di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, le cui risorse derivano dai proventi delle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000, viene confermato che le predette risorse sono state integralmente riassegnate,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 4, dell'alinea e della lettera *a*) con i seguenti:

« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; ».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Rilascio di licenze globali di progetto)

1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, va-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

Art. 3.

*(Rilascio di licenze globali di progetto)**Identico.*

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, va-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lutati in euro 6.036.640 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lutati in euro **3.646.660** per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro **3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico.

€ 1,00